



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 ottobre 2011  
(OR. fr)**

**14034/11**

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0127 (NLE)**

**AGRI 591  
FORETS 66  
DEVGEN 239  
ENV 672  
RELEX 887  
JUR 448  
UD 225  
PROBA 106**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT)

---

**DECISIONE N. .../2011/UE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra  
l'Unione europea e la Repubblica centrafricana  
sull'applicazione delle normative nel settore forestale,  
sulla governance e sul commercio del legname  
e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) A maggio 2003 la Commissione europea ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — proposta di un piano d'azione dell'Unione europea" che promuoveva l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante l'elaborazione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio su tale piano d'azione sono state adottate a ottobre 2003<sup>1</sup> e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l'11 luglio 2005<sup>2</sup>.
- (2) Conformemente alla decisione 2011/.../UE del Consiglio<sup>\*3</sup>, l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) ("accordo") è stato firmato il ...<sup>\*\*</sup>, fatta salva la sua conclusione.
- (3) È opportuno concludere l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

<sup>2</sup> GU C 157E del 6.7.2006, pag. 482.

\* GU: inserire la data e il riferimento di pubblicazione della decisione contenuta nel documento st14033/11.

<sup>3</sup> GU L del pag. .

\*\* GU: inserire la data della firma dell'accordo contenuto nel documento st14036/11.

### *Articolo 1*

L'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) ("accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 30 dell'accordo, allo scopo di impegnare l'Unione.

### *Articolo 3*

L'Unione è rappresentata da rappresentanti della Commissione in sede di comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, istituito a norma dell'articolo 19 dell'accordo.

Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo in quanto membri della delegazione dell'Unione.

*Articolo 4*

Ai fini di modifica degli allegati dell'accordo, a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità Europea<sup>1</sup>, ad approvare tali modifiche a nome dell'Unione.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.